

Bruxelles, 1° aprile 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0094(COD)**

**7799/22
ADD 4**

**ENT 42
MI 245
CODEC 418
IA 38
COMPET 215**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	31 marzo 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	SWD(2022) 89 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO [...] che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2022) 89 final.

All.: SWD(2022) 89 final

Bruxelles, 30.3.2022
SWD(2022) 89 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

[...]

che accompagna il documento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

**che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione,
modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011**

{COM(2022) 144 final} - {SEC(2022) 167 final} - {SWD(2022) 87 final} -
{SWD(2022) 88 final}

Scheda di sintesi

Valutazione d'impatto per la revisione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

A. Necessità di intervenire

Per quale motivo? Qual è il problema da affrontare? Massimo 11 righe

La valutazione del regolamento sui prodotti da costruzione e i riscontri ricevuti dalle autorità dell'UE e dai portatori di interessi evidenziano chiaramente carenze nel suo funzionamento. I suoi obiettivi non sono stati conseguiti e permangono ostacoli alla libera circolazione dei prodotti da costruzione nel mercato unico.

Tali risultati inferiori alle aspettative sono dovuti a una serie di questioni generali individuate nella valutazione:

- un cattivo funzionamento del processo di normazione;
- attuazione ostacolata sul campo nei paesi dell'UE;
- norme eccessivamente complesse e poco chiare;
- relazione ambigua tra il regolamento e altre normative dell'UE e/o norme nazionali.

Infine il regolamento non è in grado di contribuire a priorità politiche più ampie, in particolare le transizioni verde e digitale, in quanto manca di norme in tal senso.

Esiste un evidente potenziale per rendere tali norme più adatte ai nuovi modelli imprenditoriali e all'economia dei dati e rendere i prodotti da costruzione molto più sostenibili e innovativi.

Qual è l'obiettivo dell'iniziativa? Massimo 8 righe

Gli obiettivi **generali** sono:

- 1) realizzare un mercato unico dei prodotti da costruzione ben funzionante;
- 2) contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo.

Tali obiettivi generali sono integrati dai seguenti obiettivi **specifici**:

- sbloccare il sistema di armonizzazione tecnica;
- ridurre gli ostacoli nazionali agli scambi per i prodotti contemplati dal regolamento;
- migliorare l'applicazione della normativa e la vigilanza del mercato;
- fornire maggiore chiarezza (definizioni più complete, riduzione delle sovrapposizioni e disposizioni in materia di collisione con altre normative) e semplificazione;
- ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, anche attraverso la semplificazione e la digitalizzazione;
- garantire la sicurezza dei prodotti da costruzione;
- ridurre l'impatto ambientale e climatico dei prodotti da costruzione, anche attraverso l'applicazione di strumenti digitali (passaporto digitale del prodotto).

Qual è il valore aggiunto dell'intervento a livello dell'UE? Massimo 7 righe

La revisione del regolamento sui prodotti da costruzione può migliorare il funzionamento generale del mercato unico dei prodotti da costruzione, in particolare affrontando le questioni attuali relative al processo di normazione ed eliminando gli ostacoli al mercato unico, quali la sovrapposizione di norme a livello UE o nazionale.

Ciò può aumentare la certezza del diritto e rendere più eque le condizioni di concorrenza nell'ecosistema delle costruzioni, garantendo nel contempo un livello elevato di sicurezza e protezione della salute e dell'ambiente.

Una migliore vigilanza del mercato può migliorare la fiducia nel sistema in tutta l'UE.

Infine una revisione consente di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione. La questione può essere affrontata meglio a livello dell'UE.

B. Soluzioni

Quali opzioni strategiche legislative e di altro tipo sono state prese in considerazione? Ne è stata prescelta una? Per quale motivo? Massimo 14 righe

- **Opzione A** – scenario di base: **nessuna modifica** del regolamento, ma miglioramento dell'attuazione mediante orientamenti e altre misure non vincolanti.
- **Opzione B - riparazione** del regolamento: chiarendone e razionalizzandone l'ambito di applicazione, garantendo la coerenza con altre normative dell'UE nonché affrontando gli aspetti ambientali dei prodotti da costruzione.
- **Opzione C - focalizzazione** del regolamento: comprende tutti gli elementi descritti nell'opzione B, nonché le 3 sotto-opzioni che seguono, che possono essere combinate:
 - sotto-opzione C1 – limitare l'applicazione del regolamento ai metodi di valutazione;
 - sotto-opzione C2 – limitarne l'ambito di applicazione alle aree principali;
 - sotto-opzione C3 – rendere il linguaggio tecnico comune facoltativo per i fabbricanti.
- **Opzione D - rafforzamento del regolamento:** sulla base dell'opzione B, si possono anche introdurre requisiti relativi alle caratteristiche intrinseche del prodotto per tutelare la salute, la sicurezza e l'ambiente. Tali requisiti specifici per prodotto possono essere formulati mediante 3 sotto-opzioni (le sotto-opzioni D1 e D2 possono essere combinate):
 - sotto-opzione D1 – approccio basato su norme nuove per i requisiti dei prodotti;
 - sotto-opzione D2 – approccio basato su specifiche tecniche per i requisiti dei prodotti;
 - sotto-opzione D3 – soluzione ibrida tra D1 e D2 (mantenendo gli elementi essenziali di ciascuna di esse).
- **Opzione E - abrogazione del regolamento:** il regolamento sarebbe abrogato e lo scambio dei prodotti si baserebbe sul reciproco riconoscimento tra gli Stati membri.

Conclusione

L'opzione D è l'opzione prescelta, in quanto dall'analisi è emerso che questo è il modo migliore per conseguire gli obiettivi.

Chi sono i sostenitori delle varie opzioni? Massimo 7 righe

Numerosi portatori di interessi sono favorevoli al mantenimento del regolamento attualmente in vigore (opzione A, scenario di base), anche se, al tempo stesso, hanno auspicato un'azione che richiede una revisione. Tanto tra le associazioni di imprese quanto tra le imprese stesse vi è un sostegno maggioritario a favore dell'opzione A.

Tra le autorità pubbliche, poco meno della metà preferisce questa opzione. Tuttavia dai riscontri forniti dai paesi dell'UE nel corso delle consultazioni è emersa una preferenza per una revisione.

L'opzione B è preferita dai cittadini dell'UE che hanno risposto, mentre l'opzione D è preferita dalle ONG (in entrambi i casi, si tratta di circa un terzo dei partecipanti in ciascun gruppo).

L'opzione C ha ricevuto un sostegno molto limitato.

L'opzione di abrogazione (E) è fortemente respinta da tutti i gruppi di portatori di interessi.

C. Impatto dell'opzione prescelta

Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (o in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)? Massimo 12 righe

L'opzione D ci consentirebbe di affrontare le principali carenze del regolamento attualmente in vigore: un processo di normazione poco efficiente, ostacoli nazionali agli scambi, una vigilanza del mercato inefficace e la mancanza di chiarezza e semplificazione.

L'opzione D porterebbe a un migliore funzionamento del mercato unico per i fabbricanti di prodotti da costruzione e a un aumento degli scambi transfrontalieri.

Massimizzerebbe inoltre il potenziale della digitalizzazione per ridurre gli oneri amministrativi, consentendo il trattamento in formato digitale di tutte le informazioni e di tutta la documentazione relative al regolamento. Un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per i fabbricanti sarebbe conseguita eliminando la sovrapposizione tra la marcatura CE e la dichiarazione di prestazione. I governi dell'UE sarebbero in grado di esentare dagli obblighi previsti dal regolamento le microimprese che non operano a livello transfrontaliero.

L'opzione D perseguirebbe efficacemente gli obiettivi derivanti dalla nuova strategia industriale, dalla strategia in materia di normazione, dal Green Deal europeo, dal piano d'azione per l'economia circolare e da altre iniziative collegate, nel contesto dei prodotti da costruzione.

L'opzione D consentirebbe di stabilire requisiti ambientali e di sicurezza dei prodotti indipendentemente dalle prestazioni legate alle opere di costruzione e dovrebbe contribuire alla decarbonizzazione dell'ambiente edificato.

L'opzione D avrebbe un impatto positivo in particolare sulla sicurezza, sulla conformità e sulla qualità dell'ambiente edificato.

Quali sono i costi dell'opzione prescelta (o in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)?

Massimo 12 righe

L'opzione D dovrebbe comportare un aumento dei costi per i fabbricanti di circa 200 milioni di EUR l'anno, pari a circa l'8 % dei costi dello scenario di base.

Tale aumento è dovuto all'aumento dei costi di conformità, degli oneri amministrativi e degli oneri di regolamentazione in relazione alla marcatura CE e alla dichiarazione di prestazione, ma in parte compensato dalle riduzioni dei costi connesse all'eliminazione dei requisiti nazionali.

Nel complesso, grazie a diverse misure, tra cui la possibilità di utilizzare mezzi elettronici per tutti i requisiti in materia di documentazione e informazione, un punto unico di accesso per la registrazione e la fornitura di tutta la documentazione, ecc., l'opzione D dovrebbe comportare una riduzione netta degli oneri amministrativi (cfr. l'allegato 3 della relazione sulla valutazione d'impatto per maggiori dettagli).

Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese? Massimo 8 righe

La revisione del regolamento mira a migliorare il mercato unico dei prodotti da costruzione. Creerà parità di condizioni per tutti i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) in tutti i paesi dell'UE.

I fabbricanti dovranno rispettare un numero maggiore di obblighi per immettere i loro prodotti sul mercato, ma allo stesso tempo disporranno di maggiori opportunità commerciali. I requisiti di semplificazione mirano specificamente a fornire alle microimprese procedure semplificate per la valutazione e la verifica della prestazione.

Inoltre i governi dell'UE avranno la facoltà di esentare determinate microimprese dagli obblighi stabiliti dal regolamento. La prevista condivisione del lavoro e l'allineamento tecnico con l'iniziativa sui prodotti sostenibili eviteranno oneri inutili per le imprese di tutte le dimensioni.

Un funzionamento migliore del mercato unico offrirà alle imprese di costruzione l'accesso a una scelta più ampia di prodotti. Nel complesso i fabbricanti e l'ecosistema delle costruzioni trarranno beneficio dalla revisione.

L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà significativo? Massimo 4 righe

Da un lato, i paesi dell'UE dovranno mettere a disposizione risorse maggiori per la vigilanza del mercato, che attualmente non dispone di personale sufficiente.

Dall'altro, la revisione sosterrà notevolmente i paesi dell'UE nella loro responsabilità in materia di sicurezza delle opere di costruzione. Di conseguenza l'impatto complessivo sui bilanci nazionali non sarà probabilmente significativo.

Sono previsti altri impatti significativi? Massimo 6 righe

Non sono previsti altri impatti significativi.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte? Massimo 4 righe

Il monitoraggio e la valutazione delle politiche saranno incentrati sulle questioni fondamentali che dovranno essere affrontate nella revisione.

Si propone che il regolamento riveduto sia valutato non prima di 8 anni dalla sua data di applicazione.